

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23955 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: GALASSO GIOVANNI
Data pubblicazione: 23/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21835/2022 R.G. proposto da:

BARTOLINI LINA, nata in Greve in Chianti il 23/4/1937 (c.f. BRTLNI37D63E169F), rappresentata e difesa dall'Avvocato Bruno Maviglia (c.f. MVGBRN70T03A065E);

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587);

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze n. 214/2022 depositata l'8/2/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2026 dal Consigliere Giovanni Galasso.

FATTI DI CAUSA

1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, Lina Bartolini impugnava l'intimazione di pagamento n. 04120179006160741/000 (avente ad oggetto l'importo di € 17.389,96) e la cartella di pagamento n. 041201220039015821000, su cui la stessa si fondava.

La CTP dichiarava l'inammissibilità del ricorso, rilevando, per quanto ancora interessa in questa sede, che la notifica della cartella era stata correttamente eseguita e che il disconoscimento da parte della contribuente della relativa documentazione esibita in copia era privo di efficacia.

2. La contribuente proponeva appello al quale resisteva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante al pagamento delle spese. Osservava che il disconoscimento delle copie degli atti era stato effettuato genericamente e senza indicazione degli elementi che inducevano ad escludere la conformità delle copie agli originali; rilevava, altresì, che la cartella era stata consegnata nelle mani della figlia della destinataria e che di tale circostanza era stata anche inviata comunicazione con raccomandata, come dimostrato con il deposito della distinta contenente l'indicazione dei numeri delle raccomandate spedite dall'Agente per la riscossione e degli atti ai quali le stesse si riferivano.

3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Ha resistito con controricorso l'Agente della riscossione.

La ricorrente ha depositato altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.

art. 2712, 2718, 2719 c.c., 25 e 26 d.P.R. 602/1973 e 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992.

Ha osservato, infatti, che, ad avviso della CTR, non era necessario che l'Agente per la riscossione producesse copia integrale della cartella e che il disconoscimento della conformità agli originali degli atti, esibiti in copia, relativi alla notifica della cartella era generico e dunque irrilevante. Tali conclusioni, tuttavia, non sarebbero condivisibili in quanto aveva effettuato il disconoscimento già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, dopo la costituzione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con la successiva memoria, aveva dichiarato di disconoscere *«la conformità agli originali delle anzidette avverse copie e delle scritture sopra indicate e contraddistinte dalla lettera a), nonché l'autenticità delle stesse e, pertanto, chiede che, in assenza degli ulteriori adempimenti prescritti ex lege (la produzione degli originali), detti documenti, prodotti in semplice copia dall'Esattore, siano espunti dall'odierno giudizio e, comunque, che dei medesimi il Collegio non ne tenga conto alcuno.*

Il disconoscimento è specifico ed è riferito ai soli documenti depositati in fotocopia e sopra richiamati, e ciò per le seguenti ragioni:

- 1) la documentazione è totalmente informale e pertanto è espressamente inidonea a provare alcunché, dato il superiore disconoscimento ex art. 2719 c.c., e non può essere utilizzata in giudizio (Cassazione, nn. 13846/2018; 7465/2018; 5077/2017; 4805/2017; 4801/2017; 13367/2016; 8861/2016; 8446/2015; 13439/2012);*
- 2) le notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 D.p.r. 600/73 e 139 c.p.c. sono tutte inesistenti poiché l'Esattore non ha dato prova del rispetto della sequenza procedimentale di cui all'art. 139 c.p.c.;*
- 3) l'Esattore deposita solo distinte e videate postali in fotocopia, del tutto insufficienti ad assolvere l'onere probatorio: mancano, di conseguenza, tutte le ricevute di spedizione e di ritorno delle seconde raccomandate,*

c.d. CAN, previste espressamente dalla Legge a pena di inesistenza della notifica;

4) E' principio ormai granitico che la dimostrazione della notifica di un atto può esser data soltanto con il deposito dell'originale dell'atto (cartella di pagamento) e dell'originale della relata e/o avviso di ricevimento, non ammettendosi equipollenti privi di valore probatorio o meri atti interni come l'estratto di ruolo, come afferma la Cassazione con le sentenze nn. 1302/2018; 7615/2016, 9533/2015, 2625/2015, 15423/2015, 18252/2013, 16929/2012; [...]

5) le cartelle di pagamento notificate tramite messo della riscossione, ed espressamente disconosciute, come nel caso di specie, vanno depositate in originale con annesso originale della relata di notifica (così Cassazione, nn. 11058/2018; 4805/2017; 4801/2017; 13367/2016; 8861/2016; 8446/2015; 13439/2012);

6) gli atti, le interrogazioni, le videate a stampa del corriere postale, la documentazione e le visure interne depositate, volte a provare la notifica non hanno alcun valore giuridico perché non provano né l'esistenza dell'atto né l'attività svolta né alcuna riferibilità dell'attività a quell'atto né quanto ivi contenuto (Cons. Stato 2422/2014; 4209/2014; 4210/2014; Cass. 4801/2017; 5077/2017; 8861/2016; 16929/2012; TAR Calabria, Reggio Calabria 767/2011; 309/2011; TAR Bari 569/2010);

Come del resto non hanno alcun valore le distinte relative a operazione postali perché non sono ammesse equipollenti (Cass. n. 23213/2014).

7) l'intimazione di pagamento, di fatto, si riferisce ad una cartella la cui notifica è palesemente inesistente. Essendo la cartella di pagamento un atto recettizio, se non è notificata secondo il dettato normativo, essa è inesistente. Tale inesistenza travolge inesorabilmente qualunque atto successivo (intimazione)».

Ad avviso della ricorrente, l'Agente della riscossione, a fronte di tale disconoscimento - che non richiede formule sacramentali - avrebbe quindi

avuto l'onere di depositare l'originale degli atti relativi alla notifica e della cartella che si assumeva notificata, anche ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e ciò a maggior ragione in considerazione dell'assenza di valore probatorio della "distinta raccomandate"; pertanto, *«avendo la ricorrente formulato il disconoscimento tanto delle copie che della scrittura, anche ai sensi dell'art. 214 e 215 c.c., appare evidente che, in mancanza di richiesta di verifica da parte di ADER, la documentazione era divenuta inutilizzabile per la CTP e successivamente per la CTR»*.

1.2 Va innanzi tutto rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente, secondo la quale, con il motivo in questione, si richiederebbe una valutazione di merito. In realtà, la doglianza ha ad oggetto la disciplina sul disconoscimento e sulla prova delle notifiche.

1.3 Il motivo è però infondato e deve essere rigettato.

Il ricorrente sovrappone infatti due piani differenti ed autonomi, quello dell'idoneità probatoria dei documenti esibiti e quello dell'efficacia del disconoscimento.

Partendo dal secondo, va rilevato che, in ordine all'efficacia probatoria delle copie dei documenti, valgono nel processo tributario le medesime regole stabilite per il processo civile.

In base all'art. 2702 c.c., *«la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta»*. L'art. 2719 c.c. stabilisce che le copie *«di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta»*.

Il disconoscimento - sia della conformità delle copie all'originale sia dell'autenticità della sottoscrizione - va effettuato con le modalità previste dall'art. 215 c.p.c. che stabilisce, quanto ai tempi, che lo stesso va

eseguito *«nella prima udienza o con la prima risposta successiva alla produzione»*.

Circa le modalità del disconoscimento della copia all'originale è stato osservato che *«in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc. civ., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione»* (Cass. n. 5461/2006; nello stesso senso cfr., ex multis, Cass. n. 29909/2008; Cass. n. 6187/2009).

Peraltro, la *«contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale»* (Cass. 7775/2014; in senso conforme Cass. nn. 7105/2016; 12730/2016; 29993/2017; 27633/2018; 16557/2019; 14279/2021 40750/2021; 8604/2025). Ciò si spiega in quanto il disconoscimento non determina automaticamente l'inefficacia probatoria dei documenti depositati in fotocopia; essa, infatti, *«non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il*

giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa» (Cass. n. 4395/2004; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 23426/2020; Cass. n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000; Cass. n. 940/1996).

Va altresì osservato che difetta di specificità il disconoscimento preventivo della conformità della copia all'originale, proprio perché, per sua natura, non può riferirsi ad uno specifico documento ed è del tutto eventuale, a meno che dopo la produzione del documento non venga ribadito ed adeguatamente specificato (Cass. n. 935/2004; Cass. n. 16232/2004).

Con riguardo al disconoscimento preventivo della sottoscrizione – del quale pure in passato è stata esclusa l'efficacia (Cass. n. 2290/1996; Cass. n. 3431/1998) – si è più recentemente ammesso che è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito a condizione che *«vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti»* (Cass. n. 6890/2021).

1.4 Elementi di segno contrario non si traggono né dalla disciplina del processo tributario, in quanto l'art. 22, comma 4°, d.lgs. 546/1992 ammette la produzione, di regola, della documentazione in copia, né dall'art. 26, comma 4°, del d.P.R. 602/1973. Tale norma, pure richiamata dalla ricorrente, stabilisce infatti che *«Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione»*.

In realtà, dalla stessa non può trarsi alcuna regola probatoria, come si evince dalla formulazione letterale che, pur stabilendo l'obbligo di conservazione degli originali della cartella e degli atti riguardanti la sua notifica, non fa alcun riferimento al processo, né alla disciplina della prova. Si tratta, evidentemente, di una disposizione che riguarda il diritto di accesso agli atti, non la disciplina della prova.

A tale conclusione, del resto, si giunge anche sulla base della stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato cui pure la ricorrente ha fatto riferimento (Cons. Stato Ad. Pl. 4/2022; Cons. Stato n. 5410/2015) che ha riconosciuto l'obbligo di conservazione delle cartelle e della documentazione attestante la notifica, escludendo la possibilità di sostituzione di tali documenti con l'estratto di ruolo in sede di accesso agli atti da parte del contribuente. Tali pronunce, però, non contrastano affatto con quanto affermato. È evidente, infatti, che anche nel processo tributario la sola produzione dell'estratto di ruolo non sarebbe sufficiente a dimostrare la corretta notifica delle cartelle o degli atti successivi ove questa fosse contestata dal contribuente.

Per la prova della notifica delle cartelle è però sufficiente la sola produzione, anche in copia, delle relazioni di notifica o degli avvisi di ricevimento, sempre che da tali atti sia possibile risalire ai documenti ai quali si riferiscono attraverso l'indicazione a stampa del numero di questi ultimi (cfr. Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 20444/2019). Ove viceversa tale indicazione manchi, sarà necessaria la produzione di ulteriori documenti che consentano di abbinare con certezza le relazioni o gli avvisi agli atti notificati.

Il ricevimento del plico, poi, lascia presumere la sua conoscenza da parte del destinatario, sul quale eventualmente grava l'onere di dimostrare che lo stesso era vuoto o conteneva un atto diverso (Cass. n. 6251/2025; Cass. n. 30787/2019; Cass. n. 16528/2018; Cass. n. 20027/2011).

1.5 Tanto premesso, la contribuente non ha indicato elementi dai quali possa desumersi che le copie differiscono dagli originali, sicché il disconoscimento così effettuato è inefficace, come correttamente ritenuto nei gradi di merito.

La stessa ha invece fondato il disconoscimento prevalentemente sull'assunta inidoneità dei documenti esibiti in copia a dimostrare il buon esito della notifica ed il mancato rispetto della disciplina delle notifiche, tutti argomenti che possono dar luogo all'invalidità della notifica, ma che non possono essere posti a fondamento del disconoscimento della conformità delle copie agli originali.

2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992, 139 c.p.c., 60, comma 1° lett. b-bis d.P.R. 600/1973 e 25 d.P.R. 602/1973.

La CTR ha ritenuto che la cartella di pagamento consegnata nelle mani della figlia della Bartolini fosse stata correttamente notificata; tuttavia, secondo la ricorrente, l'invio della raccomandata contenente la comunicazione della consegna era stata dimostrata attraverso il deposito di una distinta delle raccomandate inviate dall'Agente della riscossione il 28/1/2013, che però sarebbe inidonea a tale scopo, in quanto «*non è atto proveniente dall'agente postale in cui è certificata la data di spedizione*».

2.2 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992, 139 c.p.c., 60, comma 1° lett. b-bis del d.P.R. 600/1973 e 25 d.P.R. 602/1973.

La ricorrente ha dedotto non sarebbe sufficiente per la validità della notifica la prova dell'invio della raccomandata informativa, essendo invece necessaria quella della sua ricezione.

2.3 I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.

Difficilmente comprensibile è l'eccezione di inammissibilità formulata al riguardo dalla controricorrente in considerazione della doppia conforme, dal momento che i motivi non hanno ad oggetto il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c..

2.4 I predetti motivi sono comunque infondati.

Come risulta dalla documentazione riprodotta nel ricorso per cassazione, la cartella è stata consegnata dal messo notificatore, il 22/1/2013, presso il domicilio della destinataria nelle mani della figlia di quest'ultima, Antonella Mugnaini.

Trova quindi applicazione l'art. 60, comma 1°, lett. b-bis d.P.R. 600/1973 (al quale rinvia l'art. 26 d.P.R. 602/1973 sulla notifica delle cartelle di pagamento per quanto nello stesso non espressamente previsto), secondo il quale *«se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata»*.

Orbene, nel caso di specie l'invio della raccomandata è stato dimostrato attraverso la distinta delle raccomandate inviate dall'Agente della riscossione il 28/1/2013, sulla quale è specificamente indicato il numero di raccomandata inviata a Lina Bartolini e l'atto al quale la stessa si riferisce. Su tale distinta è apposto il timbro postale con la data dell'invio e ciò, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, fa sì che il documento in questione costituisca piena prova dell'invio della raccomandata. È evidente che, ove mancasse tale timbro, potrebbe dubitarsi del valore probatorio del documento *de quo* (cfr. Cass. n.

21947/2025), ma l'apposizione del timbro postale sullo stesso attesta che le raccomandate indicate nell'elenco sono state inviate nella data nello stesso riportata (Cass. n. 22916/2025; Cass. n. 18837/2024; Cass. n. 4151/2020; Cass. n. 22878/2017; Cass. n. 24568/2014).

La CTR ha quindi fatto corretta applicazione dei principi indicati.

2.5 Va altresì rilevato che la notifica si è perfezionata con l'invio della raccomandata, non essendo necessaria la prova della sua ricezione.

È stata in precedenza riportata la formulazione dell'art. 60, comma 1°, lett. b-bis) d.P.R. 600/1973 che stabilisce, nel caso in cui il plico venga consegnato a persona diversa dal destinatario, che il messo «*dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata*».

La formula è analoga a quelle contenute nell'art. 139, comma 4°, c.p.c. e nell'art. 7, comma 3°, l. 890/1982.

Orbene, è evidente già dal testo della norma che l'avviso della notifica deve essere dato con raccomandata semplice e, dunque, senza avviso di ricevimento.

Tale circostanza è stata sottolineata anche da questa Corte a Sezioni Unite, che da un lato ha affermato che «*in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa*»; dall'altro ha però precisato che la fattispecie che costituisce

oggetto della massima appena riportata - prevista dall'art. 8 l. 890/1982, sostanzialmente coincidente con quella di cui all'art. 140 c.p.c. - *"si differenzia nettamente da quella dell'art. 139 c.p.c., comma 4, ovvero della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata"* (Cass. Sez. U. n. 10012/2021; nello stesso senso, con specifico riguardo alla consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, cfr. Cass. n. 2377/2022, secondo la quale *«La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine»*).

In tali casi è dunque sufficiente la prova dell'invio della raccomandata.

Pertanto, il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno rigettati.

3.1 Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 91 c.p.c.. Ad avviso della ricorrente, la CTR non avrebbe dovuto condannarla al pagamento delle spese del giudizio d'appello (liquidate in € 2.000) in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto quest'ultima si era costituita in giudizio tramite un proprio funzionario (ha richiamato espressamente Cass. n. 8413/2016 e Cass. n. 27444/2020).

3.2 Il motivo è infondato.

La prima delle pronunce richiamate dal ricorrente si riferisce infatti al processo civile, mentre la seconda, pur riguardando il processo tributario richiama la prima in maniera del tutto impropria.

Infatti, nel processo tributario, l'art. 15, comma 2 *sexies*, d.lgs. 546/1992 (aggiunto dall' articolo 9, comma 1, lettera f), numero 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, ma una previsione di analogo tenore era già contenuta nel comma 2 bis introdotto dall'articolo 12, comma 1°, lettera b), del d.l. 8 agosto 1996, n. 437 conv. in l. 556/1996) espressamente stabilisce che *«Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»*, sicché nessun dubbio può sussistere in ordine al diritto dell'Amministrazione ad ottenere la liquidazione delle spese processuali (cfr. anche Cass. n. 23055/2019; Cass. n. 27634/2021; Cass. n. 1019/2024).

4. Il ricorso va quindi rigettato.

La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in considerazione della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2.400,00 oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/6/2026.

Il Presidente

Giacomo Maria Nonno